

**DISCIPLINARE PER SPONSORIZZAZIONE DEL “CONGRESSO MONDIALE  
DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO – anno 2018”**

**Art. 1 CONDIZIONI GENERALI**

La Camera di Commercio di Verona ai sensi del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21/12/2016, intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni finalizzata a sostenere le spese per l'organizzazione della Convention Mondiale delle Camere di commercio italiane all'estero (di seguito: CCIE).

La Convention viene organizzata una volta l'anno da Assocamerestero in collaborazione con un ente camerale italiano precedentemente individuato, e costituisce un importante momento di networking tra le realtà camerali presenti all'estero e le imprese italiane e in particolar modo quelle del territorio ospitante.

Nell'autunno 2018 l'evento si terrà a Verona e si propone molteplici obiettivi tra cui:

- mettere in evidenza le eccellenze del territorio, grazie a momenti di presentazione del tessuto economico-produttivo locale;
- favorire incontri “business to business” con imprese estere partecipanti all'evento;
- garantire una prima consulenza gratuita alle imprese italiane che intendono avvalersi del supporto camerale per l'internazionalizzazione della propria attività.

L'evento, che vedrà l'alternarsi di momenti seminari e incontri “one to one”, si terrà presso il Centro Congressi della Camera di Commercio di Verona (Corso Porta Nuova, 96) e conterà sulla partecipazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero e delle imprese italiane interessate.

Oltre ad un'occasione di massima visibilità, i soggetti che verranno individuati come “sponsor” potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.

**Art.2 DURATA**

Il contratto di sponsorizzazione “Congresso mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero – anno 2018” ha durata dal momento della sua sottoscrizione sino all'esaurimento delle obbligazioni delle parti.

### Art. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTI

Le proposte di sponsorizzazione possono riguardare sponsorizzazioni di **natura finanziaria** (sotto forma di erogazione economica), di **natura tecnica** (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni compatibili con l'oggetto della sponsorizzazione) o di **natura mista** (in parte finanziaria e in parte tecnica).

Per le offerte di **sponsorizzazione di natura finanziaria** sono previste le seguenti condizioni economiche:

TIPOLOGIA SPONSORSHIP	ESCLUSIVA	PLATINUM	GOLD	SILVER	BRONZE
	40.000,00 + IVA	30.000,00 + IVA	10.000,00 + IVA	5.000,00 + IVA	2.500,00 + IVA
Opportunità di avere l'esclusiva, ovvero di essere unico sponsor, per la stessa tipologia merceologica	X				
Opportunità di intervenire come speaker	X	X			
Partecipazione alla cena di gala	10 posti dedicati	10 posti dedicati	2 posti dedicati		
Opportunità di esporre roll up/banner aziendale durante l'evento	X	X	X		
Inserimento logo sponsor nel materiale promozionale che verrà realizzato per l'evento	X	X	X		
Opportunità di avere tavolo dedicato nella sessione b2b	X	X	X	X	
Opportunità di inserire materiale promozionale nelle cartelline da distribuire ai delegati e alle imprese	X	X	X	X	X
Inserimento logo sponsor su roll up/poster dedicati agli sponsor	X	X	X	X	X

Nel caso di **sponsorizzazioni di natura tecnica o mista** deve essere esplicitato il valore dei servizi resi o della fornitura di beni compatibili con l'oggetto della sponsorizzazione (es. pernottamenti, colazioni e cene di lavoro, coffee break, buffet lunch, attività di interpretariato, transfer, noleggio tavoli e sedie, etc.).

Se il valore dell'offerta di natura tecnica o di natura mista sarà:

- **inferiore ai 2.500,00 Euro + IVA**, l'Ente Camerale provvederà ad inserire il logo dello sponsor su roll up/poster agli stessi dedicati;
- **uguale o superiore ai 2.500,00 Euro + IVA**, l'Ente Camerale valuterà forme di gradazione e differenziazione delle proprie controprestazioni tenendo conto dell'importo dell'offerta stessa e di quanto previsto in merito alle varie tipologie di sponsorizzazioni finanziarie (esclusiva, platinum, gold, silver, bronze).

Lo sponsor si assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto, natura, qualità e veridicità delle informazioni medesime, con espresso esonero della Camera di Commercio di Verona da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo, fatto salvo il giudizio di cui all'art. 5.

Tutti gli eventuali materiali realizzati dallo sponsor sono a spese e cura dello stesso, previa approvazione da parte della Camera di Commercio di Verona.

Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, correlati alla tipologia di sponsorizzazione offerta.

#### **Art. 4 FATTURAZIONE**

A seguito del pagamento del corrispettivo e/o della prestazione di natura tecnica, la Camera di Commercio di Verona emetterà fattura nei confronti dello Sponsor.

#### **Art. 5 RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI**

La Camera di Commercio di Verona, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che per l'attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo della Camera di Commercio e con le funzioni da essa svolte.

Il soggetto al quale sarà assegnata la sponsorizzazione sarà invitato dalla Camera di Commercio di Verona a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione con le modalità indicate dall'Ente.

E' vietata, in modo assoluto, la cessione del contratto in oggetto.

In conformità all'art. 10 del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21/12/2016, l'Ente camerale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a. possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, ovvero tra le finalità della Camera di Commercio e quelle dello sponsor;

- b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c. la reputi inaccettabile per motivi di ordine od interesse pubblico ovvero perché contraria a norme di legge o al buon costume.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- produzione o distribuzione di tabacco e/o generi di monopolio ed, in generale, dei prodotti la cui sponsorizzazione sia vietata da norme di legge o regolamentari, anche comunitarie;
- materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi in genere, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

#### **Art. 6 RESPONSABILITA'**

Lo Sponsor è l'unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente i contenuti della sponsorizzazione e dichiara la totale non perseguibilità della Camera di Commercio di Verona per qualsiasi questione inerente gli stessi.

Lo Sponsor solleva la Camera di Commercio di Verona da qualsiasi spesa legale inerente la sponsorizzazione, assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terze parti contro la Camera di Commercio di Verona causate dalla sponsorizzazione.

Lo Sponsor non potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con la propria richiesta di sponsorizzazione, così pure i diritti e gli obblighi conseguenti al contratto.

Sono a carico dello sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario di cui al logo o marchio aziendale che verrà pubblicato.

#### **Art. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

La Camera di Commercio di Verona avrà la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali per causa di forza maggiore, per un evento che può giustificare la risoluzione del contratto e/o per imposizione di qualsiasi autorità competente.

In tali casi sono fatti salvi i diritti maturati dalle parti anche in ordine al rimborso delle quote/parti dei corrispettivi versati.

## **Art. 8 COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto dovrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata (o con raccomandata A/R esclusivamente qualora lo Sponsor non sia titolare di almeno una casella di posta elettronica certificata).

## **Art. 9 CONTROVERSIE**

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di diritti d'autore e brevetti industriali.

Qualora le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto non possano essere risolte tra l'Amministrazione e lo sponsor in via amichevole / con soluzione extra-giudiziale, le stesse dovranno essere deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.

## **Art. 10 ABILITAZIONE ALLA STIPULA**

Il contratto di sponsorizzazione dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dello Sponsor.

Data \_\_\_\_\_

Sponsor

---

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli delle condizioni generali:

Art. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTI

Art. 4 FATTURAZIONE

Art. 5 RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI

Art. 6 RESPONSABILITA'

Art. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Art. 9 CONTROVERSIE

Sponsor

---